

COMUNE DI CREMONA

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

CONTRATTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO N. 37, STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, CON LA DITTA "COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S." DI BUSSETO (PR), PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO GLI ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO, IMPIANTI SPORTIVI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI CREMONA. CIG BB708FDDCA

SCRITTURA PRIVATA

Tra i Signori:

GIOVANNI DONADIO, nato a _____ () il _____ (C.F. _____), che interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Cremona, con sede in piazza del Comune n. 8 (C.F. 00297960197), (di seguito **Comune**), nella sua qualità di Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione e Manutenzione e autorizzato alla stipula del presente contratto in forza del Decreto di nomina sindacale Prot. Gen. 76508 del 23/09/2024

e

LUIGI MARCHESI, nato a _____ () il _____ (C.F. _____), nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta "COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S." con sede a BUSSETO (PR) - frazione sant'andrea 1/a (C.F./P.IVA 02511480341), (di seguito **Ditta**), munito degli occorrenti poteri come da visura camerale in atti;

premessi che

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva a' sensi di legge, in atti del Comune di Cremona, si approvava la conclusione dell'Accordo Quadro n. 37 ed i relativi allegati ed elaborati aggiudicando alla Ditta "COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S." con

sede in frazione sant'andrea 1/a – 43011 - BUSSETO (PR), i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere edili ed affini presso gli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1°grado, impianti sportivi e cimiteriali del Comune di Cremona, per un importo complessivo di Euro **120.000,00**, al lordo del ribasso offerto e comprensivo dei costi della sicurezza per Euro **6.000,00**, IVA di legge esclusa;

- la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'Impresa;
- è stato acquisito con esito positivo il DURC, in atti di questo Comune.

Tutto ciò premesso,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1 - Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione dei lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, riconducibili alla categoria OG1 come categoria prevalente e OG2 come categoria secondaria e sinteticamente indicati nell'art.1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere edili ed affini presso gli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1°grado, impianti sportivi e cimiteriali del Comune di Cremona.

2 - L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comune di Cremona o entrare nella sua disponibilità, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3 - La Ditta, come sopra rappresentata, accetta ed assume i lavori oggetto dei contratti attuativi con l'osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, anche in tutti i documenti acclusi alla Determinazione Dirigenziale su richiamata, che dichiara di conoscere

in ogni parte e di accettare.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRATTI ATTUATIVI

1 - Il valore economico indicato al successivo articolo 3 non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale e dunque la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra il Comune di Cremona nei confronti dell'Impresa e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultima dei contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

2 - Resta inteso che il presente Accordo Quadro non costituirà l'unico mezzo della Stazione Appaltante al fine di eseguire interventi di manutenzione sul proprio patrimonio immobiliare. A tal fine si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre imprese, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

3 - I singoli contratti attuativi, se di importo inferiore ad Euro 9.999,99 assumono la forma del buono d'ordine controfirmato dalle parti, altrimenti, per importi superiori ad Euro 10.000,00 fino ad Euro 39.999,99 (salvo i casi in cui è richiesta la cauzione) la determina di affidamento dovrà essere controfirmata dalle parti, per importi da Euro 40.000 euro a Euro 149.999,99 verrà stipulato un contratto con scrittura privata. In tutti i casi si potranno raggruppare più Ordini di Lavoro (OdL) relativi ai singoli interventi manutentivi.

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

1 - Il valore massimo dei lavori, al lordo del ribasso offerto, che potranno essere affidati nel corso dell'intera durata dell'Accordo Quadro, ammonta a complessivi € 120.000,00 (IVA esclusa), comprensivo degli oneri di sicurezza di € 6.000,00 (I.V.A. esclusa) e al lordo del ribasso del 12,50% (dodici/50 percento) offerto dalla Ditta.

2 - Si computeranno nel suddetto valore solo gli importi dei lavori affidati al lordo del ribasso

offerto, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché l'eventuale incremento di un quinto dell'importo dell'Accordo Quadro.

3 - I lavori saranno valutati di norma a misura, oppure in economia quando la valutazione a misura non risulti possibile o adeguata a giudizio della Direzione Lavori, sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari, costituito dal "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, edizione 2025 e successive edizioni, di cui alla DD.G.R. N. XII/ 4034 del 10/03/2025", a cui verrà applicato il ribasso offerto come specificato nel Capitolato Speciale.

ART. 4 - CORRISPETTIVO - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1 – La Ditta ha offerto un ribasso percentuale unico del 12,50% sull'Elenco "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, edizione 2025 e successive edizioni, di cui alla DD.G.R. N. XII/ 4034 del 10/03/2025". Tutti gli oneri a carico della Ditta si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto.

2 - L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori, per la migliore riuscita dei lavori stessi.

3 - In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta dichiara, per sé ed eventuali subappaltatori, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.); le Parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai sensi

dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1 - L'Accordo Quadro avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà alla scadenza di tale termine temporale, senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna, indipendentemente dal raggiungimento o meno del limite economico di cui all'art. 3, ciò senza pretese da parte della Ditta.

2 - L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico di cui all'art. 3 al termine dei 36 mesi, di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi, ciò senza pretese da parte della Ditta.

3 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessare l'Accordo Quadro prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'art. 3.

4 - Nel caso in cui vi siano lavori in corso, alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, la Ditta li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

ART. 6 - DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO

1 - I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il presente Contratto di Accordo Quadro;
- per importi fino ad Euro 9.999,99 i Buoni d'Ordine controfirmata dalle parti;
- per importi superiori ad Euro 10.000,00 fino ad € 39.999,99 la determina di affidamento dovrà essere controfirmata dalle parti;
- per importi da Euro 40.000 euro a Euro 149.999,99 verrà stipulato un contratto con scrittura privata;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema Contratto Attuativo;

- l'offerta economica presentata dalla Ditta;

- il “Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, edizione 2025 e successive edizioni, di cui alla DD.G.R. N. XII/ 4034 del 10/03/2025”

- gli eventuali PSC per interventi che lo richiedano;

- il Fascicolo Informativo;

- il POS a carico dell'impresa.

In caso di discordanze tra le indicazioni dei diversi documenti, si riterranno corrette quelle più vantaggiose per la Stazione Appaltante e dovranno essere eseguite dalla Ditta senza che questi possa richiedere alcun compenso aggiuntivo.

2 - Si intendono inoltre richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1 - Considerato le diverse tipologie di edificio, è a discrezione della Stazione Appaltante affidare contemporaneamente più contratti attuativi riferiti alle diverse tipologie di edificio. Pertanto la Ditta dovrà essere in grado di soddisfare, anche contemporaneamente, con adeguati organizzazione e personale, le richieste d'intervento relative ai diversi contratti attuativi.

2 - Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche del Comune di Cremona, si esplicheranno nell'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi tipo, anche in condizioni di somma urgenza. Saranno conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal Direttore Lavori e predisposti dall'Impresa con oneri a proprio carico, redatti utilizzando il “Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, edizione 2025 e successive edizioni, di cui alla DD.G.R. N. XII/ 4034 del 10/03/2025”, e/o le procedure previste dall'art. 5.2 del Capitolato Speciale d'Appalto e

secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione del Direttore Lavori, secondo il livello di definizione dallo stesso prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008.

3 - La Ditta dovrà predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e degli OdL, sempre attivo nelle 24 ore, come indicato nell'art. 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4 - Gli interventi da svolgere, come definiti nell'art. 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati: **A) Priorità 1:** immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro entro 2 ore dal ricevimento dell'OdL o dalla chiamata telefonica, nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare danni immediati ed ingenti agli immobili; **B) Priorità 2:** entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14:00 od entro e non oltre il primo giorno feriale successivo al ricevimento dell'OdL se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 14:00, in quelle situazioni che potrebbero pregiudicare il corretto svolgimento delle attività ospitate nei fabbricati; **C) Priorità 3:** deve essere garantita la presenza sul luogo di intervento entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta; **D) Priorità 4:** interventi la cui tempistica è da concordare con la Direzione Lavori.

ART 8 - PENALI

1 - L'impresa è soggetta a penalità come previsto dai singoli contratti attuativi e dall'art. 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART 9 - SUBAPPALTO

1 - Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun Contratto attuativo oggetto dell'Accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, come indicato all'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART 10 - DIREZIONE LAVORI

1 - In funzione dell'organizzazione del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione e Manutenzione, il Direttore dei Lavori e il Direttore Operativo saranno di volta in volta definiti per ogni singolo Contratto Attuativo.

2 - L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del C.C. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza potranno essere svolte dal Direttore dei Lavori o da altro tecnico professionista incaricato dal Comune di Cremona.

ART 11 - REPERIBILITÀ

1 - L'impresa è tenuta, nel caso di interventi di somma urgenza - Priorità 1, ad intervenire anche fuori dal normale orario di lavoro nonché nei giorni di sabato, domenica e festività in genere.

2 - Per gli interventi eseguiti fuori dal normale orario di lavoro all'Impresa saranno riconosciute le maggiorazioni dei compensi indicate nell'art. 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART 12 - CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1 - I contratti attuativi di importo fino ad Euro 9.999,99 che assumono la forma del buono d'ordine controfirmato dalle parti saranno liquidati in una unica soluzione alla fine accertata di tutti i lavori, salvo accordi con la Stazione Appaltante; mentre i contratti attuativi superiori ad Euro 10.000,00 fino ad Euro 39.999,99 prevederà pagamenti in acconto secondo le seguenti modalità:

- due acconti per importi da Euro 10.000,00 a Euro 20.000,00;

- tre acconti per importi superiori ad Euro 20.000,00 fino a Euro 40.000,00;

- quattro acconti per importi superiori ad Euro 40.0000,00.

2 - Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso.

3 - Il Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista, l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023. L'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore.

4 - Nei casi in cui provveda direttamente ai relativi pagamenti, la Ditta dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti previsti nei contratti di subappalto e/o di cottimo, di nolo a caldo e di forniture con posa in opera, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Ditta dovrà trasmettere le fatture quietanzate di cui al periodo precedente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti.

5 - I pagamenti saranno effettuati dal Settore Affari Economico Finanziari accreditando le somme sul c/c indicato dalla Ditta.

6 - In merito alla revisione prezzi, si rimanda a quanto previsto al punto 5.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

1 - Si intendono compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico della Ditta tutti gli oneri ed obblighi previsti dal Capitolato Generale e dal Capitolato Speciale d'Appalto richiamati dal presente contratto.

2 - La Ditta è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari ed amministrativi.

3 - La Ditta si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

4 - La Ditta si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore.

ART. 14 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

1 - Per le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza e per i difetti di costruzione si applica quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Generale.

ART. 15 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

1 - Lo scopo delle verifiche in corso d'opera è quello di accertare che l'esecuzione delle opere sia conforme a quanto prescritto nel progetto. Le prove e le verifiche anzidette vanno effettuate dalla Ditta su indicazione del Direttore dei Lavori. In ogni caso la Ditta è tenuta ad inviare alla Direzione Lavori una completa e dettagliata relazione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti.

ART. 16 - ACCORDO BONARIO

1 - Si applica quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1 - E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La competenza, in materia di controversia derivante dal contratto, spetta ai sensi dell'art. 20 c.p.c. al Giudice ordinario del luogo dove il contratto è stato stipulato.

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

1 - A garanzia dell'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di quant'altro previsto dall'art. 117, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la Ditta ha prodotto la polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____ dell'importo di Euro _____, agli atti del

Comune. L'originale della garanzia per il beneficiario è stato consegnato prima d'ora al Comune e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria Comunale.

2 - La cauzione verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art.117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

1 – La Ditta è responsabile, tanto verso il Comune di Cremona quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori. È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta dei cantieri, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti, di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

2 - In caso di infortunio, la Ditta si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, il Comune di Cremona ed il suo personale, e resterà pertanto a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

3 - La Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

4 - Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE

1 - Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ogni singolo contratto attuativo di importo superiore ad Euro 10.000,00 fino ad

Euro 39.999,99, una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dei lavori e prevede una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva.

2 - Le polizze, stipulate nella forma C.A.R., assicurano le opere oggetto dei contratti attuativi e le opere esistenti per una somma corrispondente all'importo di ogni singolo contratto attuativo. Il massimale per la Responsabilità Civile è pari ad Euro 500.000,00.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL ACCORDO QUADRO

1 - Si applica quanto previsto dagli artt. 121 e 122 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

1 - La Ditta deve eleggere il proprio domicilio ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale.

2 - Qualsiasi notificazione o altra comunicazione fatta nell'ambito o in relazione alle questioni contemplate da questo contratto avverrà per iscritto e sarà consegnata a mano, spedita mediante raccomandata o via posta elettronica certificata.

3 - In base al presente articolo il destinatario, l'indirizzo e l'account di posta elettronica certificata di ciascuna Parte ai fini di questo accordo è il seguente:

ENTE: Comune di Cremona

indirizzo: piazza del Comune n. 8 - 26100 Cremona

all'attenzione di: arch. Giovanni Donadio

indirizzo PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

DITTA: COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S.

indirizzo: frazione Sant'Andrea 1/a – 43011 - Busseto (PR)

indirizzo PEC: costruzionimarchesisas.pr00@postpec.cassaedile.it

4 - Una Parte deve notificare all'altra Parte per iscritto, nelle modalità contemplate al presente articolo, la variazione degli indirizzi sopra riportati, del nominativo del

rappresentante legale e delle persone autorizzate a riscuotere.

5 - Qualsiasi notifica o comunicazione consegnata o fatta da una Parte all'altra Parte nell'ambito o in relazione al presente contratto sarà effettuata in lingua italiana.

ART. 23 - CODICI DI COMPORTAMENTO – PATTO ETICO – PATTO DI INTEGRITÀ

1 - Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cremona*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 04/10/2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

2 - La Ditta dichiara, altresì di accettare gli obblighi derivanti da:

a) il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 16 Maggio 2018, richiamato come misura specifica nella sezione n. 2 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

b) il Patto Etico "Protocollo d'Intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture ad alta intensità di manodopera, da sottoscrivere con le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti di CGIL, CISL e UIL" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 30 Dicembre 2024.

3 - La Ditta ha preso visione di tali codici, si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

4 - Si prevede espressamente che la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto

ai sensi dell'art. 1456 c.c. a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello definito dalle normative vigenti.

ART. 24 - IMPOSTE E SPESE

- 1 - Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto I.V.A. inclusa, sono a carico della Ditta.
- 2 - L'imposta di bollo è stata versata ai sensi dell'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 25 - ALLEGATI

- 1 - Si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:
- A) Capitolato Speciale d'Appalto;
- B) Offerta economica;

IL COMUNE DI CREMONA - Il Dirigente del Settore - arch. Giovanni Donadio

LA DITTA - Costruzioni Marchesi s.a.s. – il Legale Rappresentante - Sig. Luigi Marchesi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".